

**Cassazione Penale, 04 maggio 2012, n. 16888 - Infortunio mortale, omissioni di un datore di lavoro e di un capo-reparto: pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica**

---

- [Cantiere Temporaneo e Mobile](#)
- [Datore di Lavoro](#)

**Responsabilità del legale rappresentante di una srl, datore di lavoro, e del capo reparto della stessa società per infortunio mortale di un operaio dipendente, rimasto schiacciato sotto una pesante virola sganciata dal carro ponte. Il primo veniva chiamato a rispondere altresì di ulteriori addebiti ossia di aver omesso di predisporre un piano di sicurezza relativo alla lavorazione a cui era stato adibito il dipendente e di non aver attuato misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi; il secondo, a sua volta, veniva imputato dell'omesso controllo della lavorazione pericolosa svolta dalla vittima che si era accinta all'assemblaggio di due virole (grossi cilindri di acciaio) di una torre eolica senza l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.**

**Il primo giudice escludeva la penale responsabilità degli imputati muovendo dal presupposto della ritenuta abnormità ed imprevedibilità della condotta della vittima dell'infortunio, in quanto tale idonea a porsi quale causa esclusiva dell'evento.**

**La Corte distrettuale, viceversa, avuto riguardo alla dinamica dell'infortunio, la cui ricostruzione non è stata oggetto di contestazione, valorizzava le condotte omissive contestate agli imputati e, avuto riguardo proprio alla dinamica dell'infortunio, ravvisava la riconducibilità dell'evento a tali condotte, valutando il comportamento della vittima come imprudente ma non assolutamente imprevedibile perché inquadrabile pur sempre nell'ambito delle fasi lavorative dell'attività espletata dalla vittima stessa, e quindi privo di quelle connotazioni di macroscopica anomalia richieste dalla giurisprudenza di legittimità come indispensabili per esonerare da responsabilità il titolare della posizione di garanzia, tenuti altresì conto dell'accertata violazione da parte degli imputati delle norme antinfortunistiche in materia.**

**Ricorso in Cassazione - I ricorsi sono infondati.**

**Quanto al datore di lavoro, è stato precisato che il suo compito è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Né, in relazione alla concreta fattispecie, ha alcun rilievo che vi fosse un ulteriore garante - e cioè il T. quale capo-reparto. Appare opportuno infatti, a parere della Corte, un breve accenno ai principi in relazione**

**all'ipotesi di pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica, ed in particolare con riferimento al caso della presenza della figura di un capo-reparto (equiparabile ad un capo-cantiere) accanto a quella del datore di lavoro.**

**Come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. Per quel che riguarda il ruolo di capo-reparto (del tutto assimilabile a quello di capo-cantiere) è stato affermato che <>.**

**E' nota e pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorché l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione. È evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligenzemente impedito l'evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall'aver la vittima operato in condizioni di rischio note all'azienda e non eliminate da chi rivestiva la posizione di garanzia.**

---

## **Fatto**

P.D. e T.A. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano - Sezione Distaccata di Atessa - per rispondere A) del reato di cui agli artt. 113, 589, 1° e 2° comma c.p., per avere il P., quale legale rappresentante della P. Industria Meccanica s.r.l. di Atessa, datore di lavoro, ed il T. quale capo reparto di tale industria, in cooperazione colposa tra di loro e con la violazione della normativa antinfortunistica, cagionato, per colpa, la morte di D.M., operaio dipendente di tale società, rimasto schiacciato sotto una pesante virola sganciata dal carro ponte (reato commesso in Atessa il 4-9-2006); il P., poi, veniva chiamato a rispondere altresì degli ulteriori seguenti addebiti: reato di cui agli artt. 4, 1° e 2° comma ed 89, 1° comma del D. Lvo n. 626/94 per avere, nella suddetta qualità, omesso di predisporre un piano di sicurezza relativo alla lavorazione a cui era stato adibito il dipendente D.M.; del reato di cui agli artt. 35, 2° e 3° comma ed 89, 2° comma del D. Lvo n. 626/94 per non aver attuato, nelle circostanze di cui al capo concernente il reato di omicidio colposo, misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi; il T., a sua volta, veniva anch'egli imputato di ulteriori reati: artt. 4 lett. g) e 90 lett. b) del D. Lvo n. 626/94 per omesso controllo della lavorazione pericolosa svolta da D.M., il quale si era accinto all'assemblaggio di due virole (grossi cilindri di acciaio) di una torre eolica senza l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, consentendo che lo stesso manovrasse da solo la gru a ponte bitrave con un carico non assicurato correttamente (reati commessi il 14-9-2006 in Atessa).

Il Tribunale assolveva entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto, in particolare valorizzando la condotta della vittima dell'infortunio dal Tribunale stesso ritenuta del tutto imprudente e tale da porsi quale causa esclusiva dell'evento.

Avverso detta sentenza proponevano appello tanto il Procuratore della Repubblica, quanto le varie parti civili costituite.

Il Procuratore della Repubblica, nel suo atto di impugnazione, deduceva sostanzialmente l'irrelevanza del comportamento imprudente del lavoratore ai fini della sussistenza del nesso di causalità, evidenziando che le violazioni della normativa antinfortunistica erano state accertate dall'ispettore del lavoro, dott. P.D. ed erano da porsi in rapporto causale con l'evento. Le parti civili R.F. e D.C., deducevano che, per prassi, le mansioni cui era adibito il D.- deceduto in conseguenza dell'infortunio "de quo" - venivano svolte in maniera definita "artigianale" dall'ispettore del lavoro, e cioè in condizioni pericolose per l'incolumità del lavoratore e senza l'osservanza delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica, e precisavano che solo a seguito dell'infortunio stesso, ed in conseguenza delle prescrizioni impartite dall'ispettore del lavoro ai responsabili dell'azienda, erano state adottate adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro.

La Corte d'Appello di L'Aquila, ribaltando il verdetto del primo giudice, affermava la penale responsabilità degli imputati condannandoli alle rispettive pene ritenute di giustizia, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La Corte distrettuale ancorava il proprio convincimento alla dinamica dell'infortunio che ricostruiva sulla scorta delle acquisite risultanze probatorie, specificamente richiamate; ed in sintesi, muovendo dalle circostanze così ritenute accertate in punto di fatto sulla scorta, in particolare, delle dichiarazioni rese dal teste oculare S.L. sottolineava quanto segue: il lavoro della vittima, D.M., consisteva, al momento del fatto, nell'accoppiare, ossia nell'avvicinare tra loro al fine di saldarle, due virole, ossia due dei componenti necessari per la formazione di una torre eolica, oggetto di produzione da parte della ditta; una delle due virole era stata già collocata su un apposito posizionatore a rulli, mentre l'altra era sospesa, ossia era imbracata con delle apposite fasce a loro volta legate con catene di ferro ad un carro ponte; il teste S. aveva, quindi, visto che un tondino di ferro, normalmente non utilizzato nella lavorazione ma evidentemente messo, quel giorno, dallo stesso D., si era sganciato dal gancio del carro ponte, facendo sì che, in pratica, la virola inizialmente sospesa, nel frattempo liberata, sempre dal D., dalle fasce che la sorreggevano, cadesse addosso alla vittima, con conseguenze mortali; l'operazione di accoppiamento delle virole, di solito, veniva fatta da due operai, ma quel giorno, essendo appena iniziato il nuovo turno di lavoro e non essendo ancora arrivato il collega di turno del D. questi aveva ritenuto di iniziare da solo; essendo stata la virola liberata dalla braca (o fascia) di sostegno prima dell'evento, la medesima era agganciata, in sostanza, alle catene del carro ponte collegate al tondino apposto dallo stesso D.; la braca di sostegno della virola normalmente veniva sganciata solo alla fine dell'operazione di saldatura, della virola stessa, all'altra sita sul posizionatore a rulli, e non prima; il D. subito prima del fatto, si trovava posizionato davanti alla virola e non di fianco. D.P., Ispettore del Lavoro accorso sul posto subito dopo il fatto, aveva a sua volta riferito: che la sequenza operativa di accoppiamento delle virole quale avrebbe dovuto essere secondo la normativa antinfortunistica e quella effettivamente verificatasi non coincidevano, tanto è vero che egli, a seguito dell'ispezione compiuta, aveva dovuto impartire alla ditta delle prescrizioni; che, innanzitutto, la ditta in oggetto, pur avendo un proprio documento di valutazione dei rischi, come prescritto dalla normativa, non aveva indicato in esso come tecnicamente andasse compiuta la citata operazione di accoppiamento delle virole, che era alquanto delicata, in quanto si trattava di mettere in asse e saldare due cilindri (virole) del peso, ognuno, di oltre venti quintali, già confezionati in modo che la relativa saldatura fosse perfetta, così che, poi, la torre eolica derivante dalla unione di più virole non avesse, in seguito, possibili cedimenti; che vi era una prima virola appoggiata ad un attrezzo chiamato posizionatore a rulli; che la seconda virola, da accoppiare alla prima, era sorretta da un'imbracatura (braca), ossia una specie di grossa cinta di materiale idoneo; che tale procedura di imbracatura della seconda virola, adottata per prassi dalla ditta, non poteva ritenersi sufficiente al fine del rispetto della normativa antinfortunistica; che in occasione del fatto era stato anche usato dal D.G. posizionandolo sotto alla virola, un puntello, ossia un'asticciola in metallo di 60 centimetri (definita espressamente dal D. come "uno stuzzicadenti che regge un grosso peso") e, nel contempo, l'operaio aveva ritenuto, dopo aver messo i primi punti di saldatura alla base delle due virole, di

posare a terra la braca che inizialmente reggeva la virola da accoppiare, sicché quest'ultima, in detto frangente, era, in pratica, sorretta solo dai predetti punti di saldatura in precedenza messi dall'operaio del precedente turno e da due catene in ferro discendenti dal carro ponte ed agganciate alle due estremità opposte di ciascuna virola; che, ancora, sulla base dell'avvenuto ritrovamento, a terra, di un tondino di ferro, il teste, anche sulla base delle testimonianze di coloro che, in qualche modo, erano accorsi subito dopo il sinistro, aveva ricavato che la vittima, subito prima del fatto, aveva infilato detto tondino in uno dei buchi della flangia (ingrossamento del bordo della virola con del buchi) esistente sulla virola; che, pertanto, doveva dedursi che una volta avvicinate le due virole, per ultimare la saldatura ed il relativo allineamento, detto tondino non aveva retto il peso delle due virole (di oltre 40 tonnellate) e si era piegato, sicché il gancio era sfuggito e l'intera fragile costruzione era saltata per aria, ossia, in sostanza, la virola era piombata addosso al D., il quale, tra l'altro, si trovava davanti alla seconda virola (e non di lato) al fine di verificare se i bordi delle due virole fossero adiacenti; che egli aveva evidenziato al datore di lavoro che, pur avendo questi predisposto un documento di valutazione dei rischi, in esso mancava completamente una descrizione analitica ed una prescrizione di come eseguire detta operazione di accoppiamento delle virole in sicurezza, il tutto in ossequio all'art. 4, 1° e 2° comma del D. Lvo n. 626/94; che, pertanto, aveva esplicitamente prescritto alla ditta che l'operazione suddetta dovesse essere eseguita necessariamente a mezzo di due operai e non di uno solo (come accaduto nella fattispecie) e che (anche) sotto alla virola da accoppiare, oltre alla braca che non andava mai tolta, andava messa un'altra coppia di posizionatori di sicurezza, ossia di posizionatori a rulli, di modo che, nel caso, in futuro, avesse, in simile operazione, ceduto una braca o una catena, la virola avrebbe potuto trovare una struttura che l'accogliesse e non sarebbe finita addosso all'eventuale operatore; che tali prescrizioni, inesistenti al momento del fatto e dell'accertamento da lui compiuto, erano, poi, effettivamente state attuate alla fine del settembre 2006 dalla ditta P.; che anche l'adozione del puntello in precedenza citato rappresentava un modo di procedere artigianale e non sicuro. Con specifico riferimento alla posizione di garanzia degli imputati ed al nesso di causalità tra gli addebiti mossi agli stessi e l'evento, la Corte di merito sottolineava ancora quanto segue: sia l'ispettore D. che il CT del P.M. avevano concordemente affermato che il documento di valutazione dei rischi inizialmente elaborato dalla ditta (prima del sinistro) non prevedeva nulla circa le modalità specifiche di effettuazione delle operazioni di accoppiamento delle virole in sicurezza, ragion per cui anche quella affermata, di fatto, in ditta quale prassi "normale" di esecuzione dell'operazione - ossia quella di avvicinare la seconda virola all'altra (già posizionata sul posizionatore a rulli) mediante imbracamento della stessa con una fascia di sostegno sottostante, prassi questa che, di fatto, a giudizio degli stessi tecnici, era adeguata, in buona parte, ad annullare il rischio di caduta della virola - non costituiva, appunto, oggetto di una vera e propria prescrizione disposta, sin dall'origine, dal datore di lavoro (che nulla aveva previsto al riguardo di specifico), ma era una prassi derivata, di fatto, solo dall'esperienza dei singoli operatori e dalla consuetudine, tanto che, poi, era stata, per così dire, perfezionata con le ulteriori prescrizioni imposte dall'ispettore del lavoro D.S., attuate dalla ditta dopo l'incidente mortale in oggetto; a ciò doveva altresì significativamente aggiungersi che il modo di procedere, nell'occasione, da parte della vittima, ai fini dell'accoppiamento e saldatura delle due virole, lungi dal rappresentare una procedura del tutto anomala ed imprevedibile, costituiva un modo di procedere, seppur non frequente, comunque già adoperato e tollerato in ditta, come emerso dalle deposizioni rese dai testi D.F.L., D.T.A. e T.G.; dalle deposizioni testimoniali delle persone presenti in ditta il giorno del fatto era emerso pure che l'imputato T., avente funzioni di capo squadra, in detto giorno ed all'ora del sinistro, non era presente sul luogo dell'incidente, ma si trovava in altra zona dello stabilimento.

Basandosi su tali risultanze probatorie la Corte territoriale così conclusivamente si esprimeva: la ditta del P., con ciò contravvenendo alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 35 del D. Lvo n. 626/94, non aveva, all'epoca del fatto, assolutamente dato disposizioni particolari e specifiche per lo svolgimento della delicata procedura di assemblaggio ed accoppiamento delle virole costitutive

delle torri eoliche e, per le stesse ragioni, non aveva, dunque, adottato in ditta, al di là di una generica prescrizione contenuta a pag. 51 del documento di valutazione dei rischi, concrete misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle suddette attrezzature destinate a sollevare carichi così rilevanti: in particolare, e sotto tale ultimo profilo, era risultato che, di fatto, il datore di lavoro consentiva, sia pure in casi particolari e non generalizzati, l'adozione di prassi difformi da quella già essa stessa solo per consuetudine (e non per specifica prescrizione) di fatto attuata; siffatte modalità talvolta consentite dalla ditta, in persona del datore di lavoro (vari testi escussi avevano riferito che il P. non stava solo negli uffici, ma si recava spesso sui luoghi di lavoro a controllare ed a dare disposizioni, ragion per cui era ben difficile sostenere che egli non fosse a conoscenza di modi di procedere anche del tipo di quello posto in essere dal D. nel giorno del fatto), e non ostacolate neppure dal capo-reparto T. [in violazione, in tal caso, del disposto dell'art. 4, 3° comma lett. f del D. Lvo n. 626/94, così dovendosi diversamente qualificare il fatto contravvenzionale di cui al capo D)] erano estremamente precarie e pericolose, dato che la virola, in pratica, veniva ad essere sostenuta da oggetti e congegni destinati facilmente a cedere proprio a fronte del peso non indifferente della stessa virola, come, del resto, accaduto nel caso dell'infortunio di cui era rimasto vittima il D.; appariva evidente che la mancata adozione di un piano di sicurezza relativo alla specifica lavorazione alla quale era adibito il D. e, soprattutto, il mancato divieto, a livello tecnico-organizzativo (da parte del datore di lavoro P.) quantomeno dell'adozione, di fatto, di procedure operative non conformi alla prassi in concreto realizzatasi in ditta, nonché il mancato controllo (da parte del capo reparto T.) circa l'eventuale adozione di sistemi operativi difformi dalla prassi instauratasi e, di per se stessi, pericolosi, avevano avuto una indubbia efficacia concausale (unitamente alla condotta colposa dello stesso lavoratore nell'adozione delle suddette procedure di assemblaggio) nella determinazione dell'evento mortale; né poteva sostenersi che il comportamento tenuto in concreto dalla vittima, per quanto oggettivamente imprudente, fosse stato anomalo ed imprevedibile tanto per il P.: quanto per il T., sì da potersi considerare come causa sopravvenuta ed unica dell'evento.

Ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto di impugnazione, deducendo censure che possono così riassumersi: 1) La Corte di Appello, nel rovesciare il giudizio di primo grado, avrebbe ommesso di confutare specificamente gli argomenti posti a sostegno dell'assoluzione, avendo invece svolto un percorso argomentativo, a fondamento della propria decisione, costituito dall'esposizione delle risultanze e dalla narrativa delle censure espresse dal P.M. appellante oltre che dagli appelli delle Parti Civili, senza spendere un solo rigo per replicare sugli argomenti contenuti nella decisione assolutoria di primo grado; il Tribunale aveva prosciolto gli imputati esponendo, anche in termini tecnici, un'accurata ricostruzione della dolorosa vicenda infortunistica in cui aveva trovato la morte il D., e non aveva mancato di approfondire i profili giuridici che unitamente a quelli storico - fattuali avevano indotto il Tribunale stesso ad esonerare da responsabilità nell'evento sia il P. che il T. in particolare, il Giudice di primo grado aveva evidenziato come il D.G. non avesse seguito la procedura standard, di scostandosene in vari punti, e si fosse determinato ad eseguire la complessa operazione da solo, subito dopo la fine della pausa pranzo, senza attendere l'arrivo e fa collaborazione del compagno previsto: eseguendo, insomma, le varie operazioni in modo del tutto anomalo rispetto alle disposizioni stabilite nella società ed agendo in modo assolutamente inaspettato rispetto alle possibilità di previsione del datore di lavoro, così ponendosi come causa esclusiva dell'evento: sicché, proprio per l'eccezionalità del caso, sarebbe stato impossibile per il P. evitare l'evento, quanto al T. il Giudice di primo grado aveva sottolineato come lo stesso fosse impegnato sul piazzale dello stabilimento dove si stavano scaricando materiali e non poteva quindi immaginare né prevedere che proprio in quel momento il D.G. si sarebbe determinato ad agire in modo così eccezionalmente anomalo, ed in violazione dello standard operativo sempre applicato, in base a precise disposizioni, nella società; 2) La Corte territoriale, nel riconoscere l'esistenza di un concorso di colpa ravvisabile nel comportamento anomalo della vittima, avrebbe dovuto confutare le argomentazioni del giudice di primo grado sull'aspetto della eccezionalità di detto

comportamento: approfondimento indispensabile ai fini di valutare il problema che pone l'art. 41, comma 2, c.p, in tema di causa sopravvenuta; 3) la Corte d'Appello, infine, avrebbe completamente omesso qualsiasi giudizio controfattuale, non avendo valutato se l'esistenza di un piano di sicurezza relativo all'operazione di specie, di natura formate e non solo applicato costantemente nella prassi, avrebbe evitato l'infortunio: sarebbe piuttosto logico pensare che il D., così come aveva contravvenuto la pratica costante (standard) dell'operazione di accoppiamento delle virole, avrebbe con analoga imprudenza contravvenuto anche ad una eventuale procedura messa per iscritto.

Ha depositato memoria il difensore delle parti civili con argomentazioni finalizzate a contrastare il ricorso proposto dal P. e dal T..

## **Diritto**

I ricorsi sono infondati nei termini di seguito precisati.

Il primo giudice aveva escluso la penale responsabilità degli imputati muovendo dal presupposto della ritenuta abnormità ed imprevedibilità della condotta della vittima dell'infortunio, in quanto tale idonea a porsi quale causa esclusiva dell'evento.

La Corte distrettuale, viceversa, avuto riguardo alla dinamica dell'infortunio, la cui ricostruzione non è stata oggetto di contestazione, ha valorizzato le condotte omissive contestate agli imputati e, avuto riguardo proprio alla dinamica dell'infortunio, ha ravvisato la riconducibilità dell'evento a tali condotte, valutando il comportamento della vittima come imprudente ma non assolutamente imprevedibile perché inquadrabile pur sempre nell'ambito delle fasi lavorative dell'attività espletata dalla vittima stessa, e quindi privo di quelle connotazioni di macroscopica anomalia richieste dalla giurisprudenza di legittimità come indispensabili per esonerare da responsabilità il titolare della posizione di garanzia, tenuti altresì conto dell'accertata violazione da parte degli imputati delle norme antinfortunistiche in materia.

Ciò detto in ordine alla dinamica dell'infortunio - quale ricostruita dai giudici di merito secondo le cadenze fattuali sopra ricordate nella parte narrativa - mette conto sottolineare che con il ricorso non è stata contestata la posizione di garanzia degli imputati, nelle rispettive vesti di datore di lavoro, il P., e capo-reparto il T.. Per mera completezza argomentativa - ed avuto riguardo alle tragiche conseguenze derivate dall'infortunio "de quo" - appare peraltro opportuno un breve accenno ai principi enunciati nella giurisprudenza di questa Corte in relazione all'ipotesi di pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica, ed in particolare con riferimento al caso della presenza della figura di un capo-reparto (equiparabile ad un capo-cantiere) accanto a quella del datore di lavoro.

Quanto al datore di lavoro, è stato precisato che il suo compito è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr., Sez IV, 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del [d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547](#) a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza"

(conf. Sez. rv, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verificino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti). Né, in relazione alla concreta fattispecie, ha alcun rilievo che vi fosse un ulteriore garante - e cioè il T. quale capo-reparto - posto che, come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515 riv. 230398) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. Per quel che riguarda il ruolo di capo-reparto (del tutto assimilabile a quello di capo-cantiere) è stato affermato che <> (in termini, Sez. 4, n. 12673 de! 04/03/2009 Ud.- dep. 20/03/2009 - Rv. 243216). D'altra parte, in via di principio generale, il capo-reparto (ruolo che ricopriva il T.) è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti (ovvero terze persone estranee ai lavori). E' sufficiente al riguardo richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo" (in termini, "ex plurimis", Sez. IV, 19 febbraio 1998, n. 3948).

I motivi di ricorso sviluppano diffusamente la tesi dell'abnormità della condotta del D.G. e valorizzano a tal fine le argomentazioni del primo giudice sostenendo che le stesse non sarebbero state adeguatamente confutate dalla Corte d'Appello che, a dire dei ricorrenti, si sarebbe sottratta ad un puntuale confronto con i dati giuridici e fattuali ai quali il Tribunale aveva ancorato il proprio convincimento.

Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass. 9.6.1994 n. 9425; Cass. 9.2.1990 n. 4333), in relazione al vizio di legittimità previsto dall'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di appello è certamente libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, ma ha tuttavia l'obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata. Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, quale mera esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congruamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità. Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria, e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o

se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice. Trattasi di principio autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno avuto modo di precisare quanto segue: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. Un. 33748 del 12/07/2005 Ud. - dep. 20/09/2005 - Rv. 231679).

Ciò posto, occorre ora verificare se, nel caso in esame, la Corte distrettuale, nel ribaltare il verdetto del primo giudice, abbia adempiuto all'onere motivazionale quale precisato da questa Corte con i principi testé ricordati.

La risposta è affermativa. La Corte distrettuale ha offerto una diversa lettura del compendio probatorio già vagliato dal Tribunale, svolgendo considerazioni rigorosamente ancorate a quante accertato in punto di fatto sulla scorta delle deposizioni testimoniali specificamente indicate e degli accertamenti svolti dall'ispettore del lavoro, anch'essi puntualmente evocati, così confutando le deduzioni che da tali risultanze aveva ritenuto di trarre il Tribunale stesso laddove aveva ritenuto di individuare nella condotta del D. in quanto considerata come abnorme ed imprevedibile - la causa esclusiva dell'evento. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto accertato in punti di fatto, in base alle risultanze probatorie di cui si è detto, che non era stato predisposto un piano di sicurezza relativo alla fase lavorativa cui era addetto il D. e che le modalità del lavoro svolto dal D. costituivano la "prassi" seguita per quella specifica attività; "prassi", formatasi più che altro in base alla esperienza maturata dagli stessi lavoratori, drasticamente "bocciata" dall'ispettore del lavoro perché non in linea con le prescrizioni dettate al riguardo dalla normativa antinfortunistica, tant'è che dopo il tragico infortunio in oggetto la ditta del P. era corsa ai ripari predisponendo tutte le misure precauzionali indicate dall'ispettore del lavoro. A siffatta "prassi" lavorativa - ben nota al P. ed al T., come pure puntualmente evidenziato dalla Corte di merito attraverso il richiamo di specifiche risultanze probatorie al riguardo - svolta di fatto in mancanza delle dovute precauzioni e senza le cautele previste dalla legge (poi adottate dalla ditta del P. giova ripeterlo, solo dopo l'infortunio in cui perse la vita il D.G.), aveva in parte derogato il D. adottando modalità che peraltro, lungi dal rappresentare una procedura del tutto imprevedibile, costituiva un modo di procedere, seppur non frequente, comunque già adoperato e tollerato in ditta (cfr. deposizioni rese dai testi D.L., D.T.A. e T.G. richiamate dalla Corte d'Appello). Orbene, la Corte territoriale ritenuto di dover attribuire a siffatta "prassi" seguita per l'accoppiamento delle "virole", globalmente valutata, un ruolo significativo nel rapporto eziologico con l'evento, non riconoscendo nel comportamento del lavoratore - pur considerato imprudente - le connotazioni di causa esclusiva dell'evento.

Il ragionamento seguito dai giudici di seconda istanza risulta assolutamente ineccepibile. E' nota e pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorché l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione. È evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligenzemente impedito l'evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall'aver la vittima operato in condizioni di rischio note all'azienda e non eliminate da chi rivestiva la posizione di garanzia. Chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte del lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella



possibilità di impedirlo. È il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui. È da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. È stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Alla stregua di tale principio, la tesi difensiva si appalesa dunque infondata.

Né rileva, per quanto fin qui detto, e per quel che riguarda la specifica posizione del T., che questi, al momento dell'infortunio, si trovasse sul piazzale dello stabilimento: l'infortunio non si verificò per un fattore improvviso ed imprevedibile bensì nel corso di una fase lavorativa svolta secondo quella "prassi" rischiosa, al T. (così come al P.) ben nota.

Neppure coglie nel senso la deduzione difensiva secondo cui la Corte d'Appello avrebbe completamente omesso qualsiasi giudizio contro-fattuale. Ed invero, la Corte distrettuale ha più volte evidenziato, nel percorso argomentativo seguito, lo stretto legame eziologico ravvisabile tra la condotta omissiva degli imputati e l'evento, soffermandosi diffusamente sul comportamento del D.G. e sulla prassi seguita in ditta per l'accoppiamento delle "virole", proprio al fine di dare compiutamente conto del proprio convincimento, di segno opposto a quello espresso dal primo giudice. Né i ricorrenti potrebbero dolersi di omesso esame da parte del giudice dell'appello di eventuali risultanze probatorie favorevoli trascurate dal primo giudice, non segnalate al giudice dell'appello: "Nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), purché l'imputato medesimo per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli, e nel contempo decisa, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito. (Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti, RV 226093).

Va peraltro rilevato che nelle more è frattanto maturato il termine massimo prescrizione delle contravvenzioni per le quali pure vi è stata condanna del P. e del T., tenuto conto che le stesse sono state accertate il 14 settembre 2006; vero è che la prescrizione è intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado, ma va dato atto che il ricorso proposto dal P. e dal T. non presenta profili di inammissibilità riconducibili a censure manifestamente infondate ovvero non deducibili in sede di legittimità (che non avrebbero consentito di rilevare l'intervenuta prescrizione in quanto causa originaria di inammissibilità. Di tal che, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle contestate contravvenzioni perché estinti i reati per intervenuta prescrizione (non sussistendo i presupposti per il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.), e va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta dalla Corte d'Appello agli imputati,

pari a complessivi euro 1.500,00 di ammenda per il P. ed euro 200,00 di ammenda per il T. Il rigetto del ricorso relativamente alla ritenuta colpevolezza degli imputati per il reato di omicidio colposo in danno del D., comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, F.R., C.D., J.D. e C.L., che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre spese generali, IVA e C.P.A..

### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contestate contravvenzioni perché estinti i reati per intervenuta prescrizione, ed elimina le relative pene nella misura di euro 1.500,00 di ammenda per il P. ed euro 200,00 di ammenda per il T.

Rigetta nel resto i ricorsi, e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, F.R. C.D., J.D. e C.L., liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..